



COMUNE DI PICO

Provincia di Frosinone

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Verbale n. 6 del 28.10.2012

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU.

L'anno duemiladodici, il giorno ventotto del mese di ottobre alle ore 18.00, nella solita sala adunanze consiliari del Comune suddetto. Alla prima convocazione in seduta ordinaria, che è stata partecipata ai signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
PANDOZZI Antonio	X		CONTI Gianfranco		X
CASALE Bernardino	X		CARNEVALE Ornella	X	
BARTOLOMEI Pasqualino	X		STRADONE Gianpiero		X
DI MUGNO Giovambattista	X		GROSSI Sabrina		X
CARNEVALE Catia	X		CICERANI Anna	X	
LOMBARDI Tonino	X				
MARSELLA Massimo	X				
ABATECOLA Claudio	X		Assegnati n. 17		
MARCUCCI Valentina		X	In carica n. 17		
D'ANELLA Domenico	X				
LEPORE Giuseppe	X		Presenti n. 13		
PANDOZZI Salvatore	X		Assenti n. 4		

Risultano giustificati i Sigg.ri Consiglieri: Conti Gianfranco e Stradone Gianpiero:

Risultato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la presidenza il Sig. Antonio Pandozzi nella sua qualità di Sindaco. Assiste il Segretario Dott. Giovanni Battista IACONELLI.

La seduta è pubblica.

Oggetto: Approvazione Regolamento IMU.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, con i quali viene istituita l'imposta municipale propria, con anticipazione, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012 e fino al 2014, in tutti i comuni del territorio nazionale ;

VISTO il Decreto legislativo 30.12.1992 n. 504, istitutivo dell'I.C.I., al quale il suindicato decreto legge rinvia in ordine a specifiche previsioni normative:

TENUTO CONTO che l'applicazione a regime dell'imposta municipale propria è fissata all'anno 2015 ;

DATO ATTO che l'art. 14, comma 6, del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, stabilisce "E' confermata la potestà regolamentare in materia di entrate degli enti locali di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997 anche per i nuovi tributi previsti dal presente provvedimento";

EVIDENZIATO che i Comuni, con deliberazione del Consiglio Comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997 n. 446, provvedono a :
- disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti;

RILEVATO CHE occorre procedere ad adottare il relativo regolamento comunale per l'applicazione della nuova imposta a valere già dall'anno 2012;

VISTO, a tal fine, il regolamento per l'applicazione dell'imposta municipale propria, allegato al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale, e ritenuto di dover procedere alla sua approvazione:

TENUTO CONTO che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti l'imposta municipale propria in base agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni con la legge 22 dicembre 2011 n. 214, ed alla Legge 27 Luglio 2000 n. 212 " Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia .

DELIBERA

- 1) di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;
- 2) di approvare l'allegato Regolamento per la disciplina dell'Imposta Municipale Propria, denominata IMU ;
- 3) di dare atto che il **Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2012**, data di istituzione dell'Imposta Municipale Propria, in via sperimentale ;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, relativa all'Imposta Municipale Propria, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze;

- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000 si rilascia parere favorevole di Regolarità Tecnica - Contabile;

Il Responsabile del Servizio Economico-Finanziario
Bernardino CASALE



Casale Bernardino

IL CONSIGLIO COMUNALE

Alle ore 21.15 esce dall'aula il Consigliere - assessore Casale Bernardino;

VISTA la suddetta proposta di deliberazione corredata dal parere;

SENTITA la lettura della proposta di deliberazione;

Dopo breve discussione proceduto a votazione palese e con 9 voti favorevoli e con il voto contrario di Ornella Carnevale, Anna Cicerani e Claudio Abatecola, dei n. 12 presenti e votanti;

DELIBERA

DI APPROVARE la suddetta proposta di deliberazione.

DI DICHIARARE la presente con ulteriore votazione palese, con n. 9 voti favorevoli e con il voto contrario di Ornella Carnevale, Anna Cicerani e Claudio Abatecola, immediatamente esecutiva.

Alle ore 21.20 rientra in sala il Consigliere - Assessore Casale Bernardino.

IL CONSIGLIERE ANZIANO
F.to Bernardino CASALE

IL PRESIDENTE
F.to Antonio PANDOZZI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Battista IACONELLI

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune oggi - 9 NOV 2012 per n. 15 giorni consecutivi.

Pico, li - 9 NOV 2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Giovanni Battista IACONELLI

PER COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE
PER USO AMMINISTRATIVO



IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Giovanni Battista IACONELLI

Pico, li - 9 NOV 2012



COMUNE DI PICO
(Provincia di Frosinone)

Approvato con Delibera di C.C n. _____ del _____

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA**



Indice

Art. 1 -	Oggetto del regolamento	Pag. 3
Art. 2 -	I Soggetti passivi dell' imposta	Pag. 3
Art. 3 -	Aliquota base e imposta riservata allo Stato	Pag. 3
Art 4 -	Aliquota per abitazioni principali e pertinenza	Pag. 4
Art 5 -	Definizione di fabbricato, area edificabile e terreno agricolo	Pag. 4
Art 6 -	Base imponibile per i fabbricati dei fabbricati e dei terreni agricoli	Pag. 5
Art 7 -	Base imponibile delle aree fabbricabili	Pag. 5
Art 8 -	Base imponibile per i fabbricati di interesse storico artistico e per i fabbricati dichiarati inagibili - inabitabili	Pag. 6
Art 9 -	Unità immobiliari appartenenti a cooperativa edilizia nonché alloggi assegnati dagli istituti di credito	Pag. 7
Art. 10 -	Unità immobiliari possedute da anziani o disabili e da cittadini italiani non residenti sul territorio dello Stato	Pag. 7
Art. 11 -	Unità immobiliari assegnate a seguito di provvedimento di separazione	Pag. 7
Art 12 -	Esenzioni o altre forme di agevolazione	Pag. 7
Art 13 -	Versamenti ed interessi	Pag. 8
Art 14-	Rimborsi e compensazioni	Pag. 9
Art 15 -	Dichiarazione	Pag. 9
Art 16 -	Istituti deflattivi del contenzioso	Pag. 9
Art 17 -	Riscossione coattiva	Pag. 10
Art 18 -	Norme di rinvio	Pag. 10
Art 19 -	Disposizioni finali	Pag. 10



ART. 1- OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Pico dell' imposta municipale propria istituita dall'art. 13 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 e disciplinata dal medesimo articolo 13 e dagli articoli 8 e 9 del D. Lgs 14 marzo 2011, n. 23.
2. Il presente regolamento è adottato nell' ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n.446, dall'art. 13 comma 13 del Decreto Legge 201/2011 e dall' art. 14 comma 6 del Decreto Legislativo 23/2011.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Soggetto attivo dell'imposta è il Comune di Pico.

ART. 2 - I SOGGETTI PASSIVI DELL' IMPOSTA

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2 e D Lgs 23/2011 art. 9)

I soggetti passivi dell' imposta municipale propria sono il proprietario di immobili, inclusi i terreni e le aree edificabili, a qualsiasi uso destinati, ivi compresi quelli strumentali o alla cui produzione o scambio è diretta l'attività dell' impresa, ovvero il titolare di diritto reale di usufrutto , uso, abitazione, enfiteusi, superficie degli stessi. Per gli immobili anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria, soggetto passivo è il locatario a decorrere dalla data della stipula e per tutta la durata del contratto.

ART. 3 ALIQUOTA DI BASE E IMPOSTA RISERVATA ALLO STATO

(DL 201/2011 Art.13 comma 11)

1. L' aliquota di base dell'imposta, ai sensi dell' art. 3, comma 6 del decreto legge n.201 del 06.12.2011, convertito in legge 22.12.2011 n. 214 e successive modificazioni ed integrazioni è fissata nello 0,76 per cento.
2. Ai sensi del comma 11 dell' articolo 13. del DL 201/2011, è riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l'aliquota di base di cui al comma 6 dello stesso articolo 13, primo periodo. La quota di imposta risultante è versata allo Stato contestualmente all' imposta municipale propria.
3. Alla quota di imposta riservata allo Stato non si applicano le detrazioni previste dal



medesimo articolo 13, nonché le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dal Comune.

4. La quota statale non si applica all'abitazione principale e alle relative pertinenze, nonché ai fabbricati rurali ad uso strumentale, alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari ed alle unità immobiliari assimilate all'abitazione principale ai sensi del successivo art.8.

ART. 4 ALIQUOTA PER ABITAZIONE PRINCIPALE E PERTINENZE

(DL 201/2011 Art. 13 comma 2)

1. L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e le relative pertinenze. Il comune può modificare in aumento o in diminuzione la suddetta aliquota sino a 0.2 punti percentuale.
2. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi siti nel territorio comunale le agevolazioni per l'abitazione principale e le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.
3. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2 (depositi, cantine e simili) C/6 (stalle, scuderie, rimesse e autorimesse) e C/7 (tettoie, soffitte e simili), nella misura massima di un unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

ART 5 - DEFINIZIONE DI FABBRICATO, AREA FABBRICABILE E TERRENO AGRICOLO

1. Presupposto dell'imposta è il possesso di immobili, compresa l'abitazione principale e le pertinenze della stessa. Restando ferme le definizioni di fabbricato, area edificabile e terreno agricoli di cui all'art. 2 del decreto Legislativo 30 Dicembre 1992 n.504.



ART. 6 - BASE IMPONIBILE DEI FABBRICATI E DEI TERRENI AGRICOLI

(DL 201/2011 Art 13 commi 3,4 e 5 D. Lgs 504/92 art. 5)

1. Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando al l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1° gennaio dell'anno di imposizione, rivalutate del 5 per cento ai sensi del comma 48 dell'articolo 3 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, i moltiplicatori previsti dall'articolo 13, comma 4 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in Legge 22 dicembre 2011, n. 214.
2. Per i fabbricati classificabili nel gruppo catastale D, non iscritti in catasto, interamente posseduti da imprese e distintamente contabilizzati, il valore è determinato secondo i criteri del comma 2 dell' articolo 5 del D. Lgs. 504/92.
3. Ai sensi della Circolare del Ministero delle Finanze n.09 del 14/06/1993, e secondo l'elenco Istat al 01/01/2012, il Comune di Pico è considerato montano e pertanto i terreni agricoli e i fabbricati rurali ad uso strumentale compresi nel Comune di Pico, sono esenti, salvo modifiche successive del Ministero.

ART. 7- BASE IMPONIBILE DELLE AREE FABBRICABILI

(DL 201/2011 Art. 13 comma 3 e D. Lgs 504/92 art. 5)

1. Per le aree fabbricabili, il valore è costituito da quello venale in comune commercio al 1° gennaio dell' anno di imposizione, avendo riguardo alla zona territoriale di ubicazione, all'indice di edificabilità, alla destinazione d'uso consentita, agli oneri per eventuali lavori di adattamento del terreno necessari per la costruzione, ai prezzi medi rilevati sul mercato dalla vendita di aree aventi analoghe caratteristiche.
2. A norma dell'art. 36, comma 2 del Decreto Legge 223/2006, sono considerate fabbricabili le aree utilizzabili a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico adottato, indipendentemente dall' approvazione della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo.
3. In caso di utilizzazione edificatoria dell' area, di demolizione di fabbricato, di interventi di recupero a norma dell' art. 3, comma 1, lettere c), d) ed f) del Decreto del Presidente della Repubblica 06/06/2001, n. 380, la base imponibile è costituita dal valore dell'area, la quale è considerata - fabbricabile anche in deroga a quanto stabilito nell'art. 2 del Decreto Legislativo 504/92, senza computare il valore dei fabbricati in corso d'opera,



fino alla data di ultimazione dei lavori di costruzione, ricostruzione o ristrutturazione ovvero, se antecedente, fino alla data in cui il fabbricato costruito, ricostruito o ristrutturato è comunque utilizzato.

4. Il Comune, con apposita deliberazione di Giunta Comunale, può determinare, ai soli fini indicativi, periodicamente e per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle stesse.

ART. 8 - BASE IMPONIBILE PER I FABBRICATI DI INTERESSE STORICO ARTISTICO E PER I FABBRICATI DICHIARATI INAGIBILI - INABITABILI

1. La base imponibile è ridotta del 50 per cento:
 - a. Per i fabbricati di interesse storico o artistico di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42;
 - b. Per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono dette condizioni. L'inagibilità o inabitabilità è accertata dall'ufficio tecnico comunale con perizia a carico del proprietario, che allega idonea documentazione alla dichiarazione. In alternativa, il contribuente ha facoltà di presentare una dichiarazione sostitutiva, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, rispetto a quanto previsto dal periodo precedente. L'Amministrazione Comunale ha la facoltà di disciplinare le caratteristiche di fatiscenza del fabbricato, non superabili con interventi di manutenzione, ai sensi del DL 201/2011 art. 13 comma 3 per quanto concerne l'applicazione della riduzione alla metà della base imponibile.



ART 9. - UNITÀ IMMOBILIARI APPARTENENTI A COOPERATIVA EDILIZIA NONCHÉ ALLOGGI

ASSEGNA TI DA GLI ISTITUTI PUBBLICI

(DL 201/2011 art. 13 comma 10)

1. Per le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché per gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le case popolari, si applica la detrazione prevista per l'abitazione principale. Il versamento va effettuato interamente a favore del Comune in quanto non trova applicazione la riserva a favore dello Stato.

ART. 10 – UNITA' IMMOBILIARI POSSEDUTE DA ANZIANI O DISABILI E DA CITTADINI ITALIANI NON RESIDENTI SUL TERRITORIO DELLO STATO

1. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero permanente, a condizione che la stessa non risulti locata.
2. Si considera direttamente adibita ad abitazione principale l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.

ART. 11 – UNITA' IMMOBILIARI ASSEGNATE A SEGUITO DI PROVVEDIMENTO DI SEPARAZIONE

1. Ai soli fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria l'assegnazione della casa coniugale al coniuge disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione.

ART. 12 - ESENZIONI E ALTRE FORME DI AGEVOLAZIONE

(D. Lgs 23/2011 art. 9)

1. Sono esenti dall'imposta municipale propria gli immobili posseduti dallo Stato, nonché gli immobili posseduti, nel proprio territorio, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle Comunità montane, dai consorzi fra detti Enti, ove non soppressi, dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali.
2. Si applicano le esenzioni previste dall'articolo 7, comma 1, lettere b), c), d) e), f), g), h) ed i) del D.Lgs. 504/92.



3. Le esenzioni di cui al comma 1 e 2 spettano per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte dalla norma.
4. Sono esenti dall'imposta i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9 comma 3 bis del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557 convertito in Legge 133/94. siti nel territorio Comunale di Pico in quanto l'Ente è rientrante nell'elenco ISTAT dei comuni classificati montani o parzialmente montani.

ART. 13 - VERSAMENTI ED INTERESSI

(DL 201/2011 Art 13 comma 12 e D.Lgs 23/2011 art 9)

1. Il versamento dell'imposta dovuta al Comune è effettuato in due rate di pari importo, scadenti la prima il 16 Giugno e la seconda il 16 Dicembre, oppure in un'unica soluzione annuale da corrispondere entro il 16 giugno, mediante utilizzo del Modello F24 secondo le disposizioni dell'articolo 17 del Decreto, Legislativo 241/97 e l'apposito Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate di approvazione del modello e dei codici tributo. A decorrere dal 1 dicembre 2012 sarà possibile versare con apposito bollettino postale.
2. Per l'anno 2012, il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato secondo le disposizioni contenute nel comma 12 bis dell'articolo 13 del DL 201/2011. Per i fabbricati rurali strumentali, solamente per l'anno 2012, si applica quanto previsto dal comma 8 dello stesso articolo 13, mentre, per i fabbricati rurali non ancora dichiarati nel catasto edilizio urbano il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica soluzione entro il 16 dicembre, ai sensi del medesimo comma 8.
3. I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta annuale risulti inferiore a euro 12,00 (euro: dodici/00).
4. Il pagamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo;
5. Sulle somme dovute per imposta non versate alle prescritte scadenze, si applicano gli interessi moratori nella misura pari al tasso di interesse legale, tempo per tempo vigente, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili, senza applicazione di alcuna ulteriore relativa maggiorazione come prevista e disciplinata dal comma 165 dell'art. 1 della Legge 296/2006.



ART. 14-RIMBORSIE COMPENSAZIONE

1. Il rimborso delle somme versate e non dovute deve essere richiesto dal contribuente entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione. Il rimborso viene effettuato entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del tasso di interesse legale, con maturazione giorno per giorno, e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
2. Non sono eseguiti rimborsi per importi inferiori a euro 12,00 (euro: dodici/00) per anno solare.
3. Su specifica richiesta del contribuente è possibile procedere alla compensazione delle somme a debito con quelle a credito, purché riferite a titolo di tributi locali. Il Funzionario responsabile sulla base della richiesta pervenuta, in esito alle verifiche compiute, autorizza la compensazione.

ART. 15 – DICHIARAZIONE

(DL 201/2011 Art.13 comma 12 ter)

1. I -soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta, utilizzando il modello che sarà approvato con apposito decreto ministeriale. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il citato decreto, sono, altresì, disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione.
2. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, in quanto compatibili.
3. Per gli immobili per i quali l'obbligo dichiarativo è sorto dal 1° gennaio 2012, la dichiarazione deve essere presentata entro il 30 Novembre 2012;

ART. 16 -ISTITUTI DEFLATTIVI DEL CONTENZIOSO

1. Ai sensi dell'art. 9, comma 5, del D.Lgs 23/2011 si applica all'imposta municipale propria l'istituto dell'accertamento, con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D.Lgs 218/1997.
Le somme dovute a seguito del perfezionamento delle procedure di cui ai commi precedenti,

qualora per ogni singolo distinto provvedimento di accertamento con adesione superiore euro 300,00 (euro trecento/00), possono, a richiesta del contribuente, essere rateizzate, in due rate trimestrali di pari importo, con applicazione di interessi al tasso d'interesse legale tempo per tempo vigente.

ART. 17 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. La riscossione coattiva, a seguito di specifico atto gestionale dell' Ente di scelta tra gestione diretta o affidata all'esterno, può essere effettuata:

a) in forma diretta dal Comune sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n. 639 che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del Titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

b) affidandola ai soggetti abilitati alla riscossione delle entrate locali secondo le disposizioni contenute nel comma 5 dell'articolo 52 del D.Lgs 446/97

2. Non si fa luogo all'accertamento e alla riscossione coattiva se l'ammontare dell'imposta, maggiorata delle sanzioni ed interessi, risulta inferiore a euro 30.00 (euro: trenta/00).

ART. 18 -NORME DI RINVIO

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative inerenti all'imposta municipale propria sperimentale; al Regolamento generale delle entrate tributarie comunali vigente, nonché ad ogni altra normativa vigente applicabile ai tributo locali, in quanto compatibile.

ART. 19 -DISPOSIZIONI FINALI

1. È abrogata ogni norma regolamentare in contrasto con le disposizioni del presente regolamento.

2. Il presente regolamento, composto da 19 articoli, entra in vigore il 1° gennaio 2012.